

R.G. 59232/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUINDICESIMA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. Angelo Mambriani.	Presidente
Dott.ssa Amina Simonetti.	Giudice rel.
Dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 17 giugno 2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **59232/2018** promossa da:

██ (P. IVA ██████████) in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentate *pro tempore* ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio degli avv.ti MASSIMO PELUSI (C.F. PLSMSM64T15F839B), AMEDEO DI VIRGILIO (C.F. DVRMDA78B15A783W) e GENNARO CASORIA (CSRGNR88E02F839H) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore PELUSO massimopeluso@avvocatinapoli.legalmail.it, come da procura speciale *ad litem* in calce all'atto di citazione,

ATTRICE

contro

████████████████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv.to ██████████ (██████████) ed elettivamente domiciliati in ██████████ presso il difensore come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che di seguito si riportano.

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI SOCIETÀ ITALIANA COMMERCIALE S.r.l.

* * *

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti [redacted] per le causali riportate in atti;
 - condannare, per l'effetto, i predetti convenuti [redacted] anche in solidotra loro, al risarcimento del danno arrecato dagli stessi alla [redacted], così determinato:
 - a) € 241.712,09, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture, così come indicate in premessa, oltre rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;
 - b) € 1.638,00, per spese legali, oltre interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo n.1049/2013 del 4.12.2013, oltre la rivalutazione monetaria, sino al soddisfo; e, quindi, complessivamente € 243.380,09, oltre interessi, così come supra specificati, oltre rivalutazione monetaria, ovvero, la somma ritenuta di Giustizia dall'intestato Tribunale;
 - condannare, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III, cod. proc. civ., i convenuti [redacted] [redacted] al pagamento in favore della [redacted] di una somma ex officio equitativamente determinata;
 - condannare, infine, i suddetti convenuti, anche in solido tra loro, all'integrale rifusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio, ex D.M. 55/2014, oltre gli accessori di legge, IVA, CPA e 15% spese generali, con attribuzione ai sottoscritti difensori e procuratori antistatari.
- Si insite, in ogni caso, per l'integrale rigetto di tutte le avverse istanze istruttorie, in quanto platealmente inammissibili ed irrilevanti per tutti i motivi già analiticamente indicati in atti e, per questo, giustamente respinte in toto dal Tribunale adito.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'avversa prova testimoniale, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle stesse circostanze di fatto e con gli stessi testi ex adverso indicati.



CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI RITA E MASSIMO ROGARI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

IN VIA PRINCIPALE:

- accertato e dichiarato che [redacted] non sono tenuti a risarcire a [redacted] alcun danno ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c., per i motivi di cui in atti e principalmente perché l'interruzione improvvisa di ogni rapporto commerciale con [redacted] ha indotto la [redacted] ad una inevitabile e brusca chiusura (Sent. n. 814/2018 pubblicata il 20.02.2018 - Tribunale Catania RGN 9514/2015) perché:

(i) [redacted] non ha avuto più alcuna entrata, non avendo altri fornitori oltre [redacted], fatto ben noto a quest'ultima;

(ii) [redacted] non ha potuto più vendere le lastre giacenti appena acquistata da [redacted] (doc. 10 - fatture lastre acquisto anno 2013; doc. 11 Comunicazione [redacted] doc.12-fatture ultimi ordini lastre 05.03.2013; doc. 13- Comunicazione nomina nuovo concessionario di zona), proprio perché non più concessionaria autorizzata, e quindi non poteva più rilasciare la "garanzia del prodotto [redacted]", aumentando l'esposizione debitoria e il tracollo di [redacted]

(iii) oltre ad aver trattenuto l'intero capitale del credito di [redacted] pari ad € 148.750,00 (relativo al "piano expo", come provato in atti);

(iv) [redacted] non ha potuto concludere i rapporti commerciali con i vari marmisti, in quanto non essendo più un concessionario autorizzato non poteva più vendere le lastre già in ordine, con tutto ciò che ne comporta in tema di inadempimento; (v) avrebbe dovuto recuperare in tempi brevissimi i propri crediti con i marmisti, i quali erano soliti pagare con rate mensili (vi) destinandola al fallimento, in particolare per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 co Vi n. 3 c.p.c. paragrafo 1 qui richiamata; e per l'effetto respingere in toto le domande ex adverso formulate dall'odierna attrice, in quanto infondate in fatto e diritto;

- condannando [redacted] ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto altresì conto anche della condotta processuale della medesima, in ragione delle plurime azioni di sequestro (RGN 59232/18-1 e RGN 59232/18-2) dalla stessa intraprese, del tutto illegittimamente, contro l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare della signora [redacted] così come emerge dal provvedimento di questo Tribunale del 09.02.2021;



- e per l'effetto liberare gli immobili sequestrati a totale cura e spesa della [redacted] fissando il termine perentorio entro il quale quest'ultima vi dovrà provvedere, indicando una penale a carico della medesima per ogni giorno di ritardo .

In ogni caso con vittoria di compensi, spese, anticipazioni, IVA e CPA del presente giudizio e dei relativi sub-procedimenti (RGN 59232/18-1 e RGN 59232/18-2).

IN VIA SUBORDINATA:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale:

- accertato e dichiarato che la domanda di controparte deve essere ridotta in ragione del concorso di colpa del creditore, odierno ricorrente, ex art. 1227 co. 1c.c., e per l'effetto,
- rideterminare il valore del danno riducendolo ad equità;
- detraendo da tale importo, così rideterminato, gli acconti già versati dalla [redacted] e dagli odierni resistenti, personalmente, come provato in atti (doc.5);
- rigettare la richiesta di interessi moratori e rivalutazione monetaria avanzata dalla della [redacted] giacché trattasi di azione risarcitoria e non di una azione avente ad oggetto una transazione commerciale;
- condannando parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto anche della condotta processuale della stessa in ragione delle plurime azioni di sequestro dalla medesima intraprese, del tutto illegittimamente, come emerge dal provvedimento di questo Tribunale del 09.02.2021 (RGN 59232/18-1 e RGN 59232/18-2);
- e per l'effetto ridurre il sequestro, e liberare gli immobili sequestrati per l'eccedenza, a totale cura e spesa della [redacted] fissando il termine perentorio entro il quale quest'ultima vi dovrà provvedere, indicando una penale a carico della medesima per ogni giorno di ritardo.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prove per interrogatorio formale della controparte e per testi, sui tutti i capitoli che non sono stati ammessi in primo grado e contenuti



nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 di questa difesa, depositata telematicamente in data 10.09.2019, che qui di seguito richiamati:

La parte convenuta [redacted] chiede a codesta Autorità giudicante che vengano ammesse prove per interrogatorio formale di [redacted] e per testi sui capitoli di seguito riportati: Sui capitoli di seguito riportati [redacted]

1) Vero che la [redacted] (in breve [redacted]) è una società costituitasi nel 2008 dalla famiglia [redacted], cui fa capo la stessa [redacted] e si occupa del commercio all'ingrosso sia in Italia che all'estero, di materiali compositi e ceramici di quarzo, graniti e marmi anche con marchio [redacted]? - doc. 2 da mostrare al teste.

2) Vero che in data 30.06.2009 [redacted] (in breve [redacted]) concludeva con la [redacted] un contratto di concessione di vendita in esclusiva di lastre a marchio [redacted]? doc. 4 da mostrare al teste.

3) Vero che il contratto di cui al capitolo 2) prevedeva l'impegno di [redacted] "a promuovere l'acquisto e le successiva commercializzazione, in nome e per conto proprio" delle lastre prodotte dal fornitore [redacted] nella zona della Lombardia, Emilia e Valle d'Aosta (in breve Territorio) e, di converso, [redacted] si impegnava "a vendere i prodotti sul Territorio esclusivamente al concessionario [redacted] e non a vendere a terzi"? - doc. 4 da mostrare al teste.

4) Vero che dal 2009 [redacted] lavorava solo ed esclusivamente per la [redacted] - poi divenuta [redacted] secondo il criterio della c.d. "filiera" garantendo prestigio e qualità al prodotto finale?

5) Vero che nel contratto di concessione del 30.06.2009 conclusosi tra [redacted], all'allegato 5 era disciplinata la c.d. "procedura piano expo" per cui, su iniziativa dei vari agenti di [redacted] quest'ultima avrebbe venduto al concessionario [redacted] un certo numero di lastre, che quest'ultima, poi, avrebbe concesso a titolo gratuito, o con un ulteriore sconto rispetto a quello previsto contrattualmente, al laboratorio di trasformazione (marmista), ai fini dell'esposizione presso i centri cucina e mobilifici?

6) Vero che in ragione della "procedura piano expo" di cui a capitolo precedente, al ricevimento della documentazione completa, attestante l'avvenuta esposizione di dette lastre da parte dei mobilieri, [redacted] si impegnava a restituire alla [redacted] le stesse lastre che quest'ultima aveva consegnato ai fini dell'esposizione? - doc. 4 allegato 5 da mostrare al teste.



- 7) Vero che la [redacted] dal 2009 al 2012 (subentrata alla [redacted] nel rapporto contrattuale di cui si discute), aveva un debito di € 148.750,00 verso la [redacted] riferita alla procedura "procedura piano expo"? - doc. 5 e doc. 6 da mostrare al teste.
- 8) Vero che nel gennaio 2009 [redacted] subentrava nella posizione contrattuale di [redacted]? - doc. 7 da mostrare al teste.
- 9) Vero che dal gennaio 2009 sino al dicembre 2012 il rapporto commerciale proseguiva tra [redacted]
- 10) Vero che il contratto di cui al capitolo precedente raggiungeva la sua naturale scadenza nel dicembre 2012, senza rinnovarsi, a causa del mancato accordo relativamente al budget per l'anno 2013?
- 11) Vero che nel gennaio 2013 [redacted] concordarono che il rapporto commerciale di fornitura sarebbe continuato anche per l'anno 2013, ma solo sulla base di singoli ordinativi, concordando di volta in volta i vari prezzi e le varie scontistiche? - doc. 8 e 10 da mostrare al teste.
- 12) Vero che dal gennaio 2013 la prosecuzione del rapporto commerciale tra [redacted] era stata concordata per permettere a [redacted] di organizzare la propria società al fine della liquidazione e la relativa cessazione? - doc. 8 e 10 da mostrare al teste.
- 13) Vero che nel marzo 2013 [redacted] nominava un nuovo concessionario di zona, in luogo della [redacted], dopo che pochi mesi prima aveva venduto a [redacted] stessa altre lastre di [redacted] per un importo pari ad oltre € 200.000,00? - doc. 10 e 13 da mostrare al teste.
- 14) Vero che a marzo 2013 [redacted] aveva in carico lastre di quarzo/ resina [redacted] per un valore di € 200.000,00 e che queste risultavano invendibili in quanto prive del certificato di garanzia correlato ad ogni singola lastra [redacted]?
- 15) Vero che nel marzo 2013 [redacted] proponeva alla [redacted] di ritirare le lastre di quarzo/ resina di cui ai capitoli 12), 13) e 14), ma quest'ultima si rifiutava?

PER L'INTERROGATORIO FORMALE:

- [redacted]

SI INDICA A TESTE:

[redacted]

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bacbe35
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddf64955d067f03640055
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc



- di essere creditrice come riconosciuto dal decreto ingiuntivo N. 1049/2013 emesso dal Tribunale di Benevento in data 4.12.2013¹ con cui era stato ingiunto a [redacted] srl di pagare a [redacted] srl la somma di € 241.712,09, oltre interessi moratori ex art. D.lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, oltre € 1.300,00 per onorari ed € 338,00 per esborsi, relativamente a fatture non pagate per forniture di lastre quarzo-resina eseguite nel periodo compreso tra l'anno 2012 e l'anno 2013;
- che la procedura monitoria era stata attivata per [redacted] nonostante avesse avuto risorse sufficienti per provvedere al pagamento del debito, non vi aveva provveduto per illegittima determinazione della sua amministratrice [redacted];
- che [redacted] aveva proposto una infondata e strumentale opposizione al DI tanto che il giudice istruttore aveva concesso, con provvedimento del 5 giugno 2014, la provvisoria esecuzione ex art 648 cpc al D.I.;
- che la causa era proseguita con lo scambio delle memorie e con attività istruttoria e solo all'udienza di p.c. del 30.10.2017 il legale di [redacted] aveva dato atto che la società era stata posta in liquidazione il 4.09.2013 e cancellata dal Registro delle Imprese il 12.11.2015; il processo si era interrotto ex art. 300 cpc ed era estinto non essendo stato riassunto nei termini, con conseguente definitività del D.I. 1049/2013;
- che il debito di [redacted] verso [redacted] inserito nei bilanci 2012 e 2013 era stato, invece, escluso dal bilancio finale di liquidazione approvato in data 19.10.2015² nonostante non fosse stato estinto e nonostante la nota integrativa riportasse falsamente l'avvenuto pagamento dei debiti con la riscossione dei crediti; il bilancio finale di liquidazione del 31.12.2014 si era chiuso con un riparto di circa 20.000,00 euro a ciascun socio ([redacted] socia al 65% e [redacted] al 35%).

Sulla base di questi fatti l'attrice ha proposto due concorrenti titoli di responsabilità verso [redacted]

- perché in qualità di **amministratrice** di [redacted] co. VII, cc
 - intenzionalmente pagava il credito vantato da [redacted] credito certo in quanto riconosciuto da provvedimento giudiziale esecutivo, nonostante avesse avuto a disposizione attivo

¹ Doc. 2 fasc. att.

² Doc. 8° fasc. att.



sufficiente per farvi fronte, come desumibile dall'analisi dei bilanci 2012-2013 dai quali emergeva una florida situazione economico-finanziaria della società [REDACTED]

- aveva promosso il giudizio di opposizione al D.I. **1049/2013** dinanzi al Tribunale di Benevento con scopi meramente dilatori in vista della messa in liquidazione di [REDACTED] comunicando il 30.10.2017, tardivamente, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese datata 12.11.2015 con ciò rendendo impossibile il recupero del credito verso la società;
- o ex art 2945, co. II, cc in qualità di quale **liquidatrice** di [REDACTED]
 - per non aver intenzionalmente inserito nel bilancio di liquidazione il credito assolutamente noto e certo di [REDACTED] e per non averlo pagato nonostante alla data del 31.12.2014 [REDACTED] avesse incassato crediti per € 539.783,00 a fronte di debiti per euro 406.144,00 nel bilancio 2013 ante liquidazione
 - per aver falsamente riportato nella nota integrativa al bilancio finale di liquidazione di aver pagato, con la residua eccezione di euro 7.830,00, i debiti risultanti dal precedente bilancio al 31.12.2013 (di euro 406.144,00 includente il credito di [REDACTED]) utilizzando i proventi derivanti dall'incasso dei crediti iscritti nel precedente bilancio al 31.12.2013 per euro 539.783,00, lì dove la falsità stava nel fatto che il debito verso [REDACTED] non era stato pagato e quindi,
 - per aver redatto quindi il bilancio finale di liquidazione non veritiero nella parte in cui ha dichiarato di aver pagato i creditori sociali.

L'attrice ha fatto valere nei confronti di [REDACTED] ella sua qualità di **socio** di [REDACTED] [REDACTED] responsabilità ex art. 2476, co. VIII, cc

- o per aver approvato il bilancio finale di liquidazione in data 19.10.2015 pur consapevole che fosse non veritiero nella mancata indicazione del debito verso [REDACTED]

Il danno diretto subito da [REDACTED] derivante dalle condotte colpose dei convenuti è stato individuato nel mancato incasso del suo credito commerciale verso [REDACTED] comprensivo di accessori riconosciuti dal DI definitivo n. 1049/2013.

³ Negli esercizi durante i quali il credito della società era divenuto esigibile 2012 e 2013 i bilanci della società fallita registravano un patrimonio netto positivo e ingenti crediti da esigere pari rispettivamente a € 206.145,00 (p.n.) e € 1.096.045,00 (crediti) l'anno 2012 e € 138.859,00 (p.n.) ed € 539.783,00 (crediti) anno 2013.



Si costituivano tempestivamente, con unica comparsa di costituzione e risposta,

per la prima udienza dell'11.06.2019 ed esponevano che:

- dal 2009 al 2012 era stata concessionaria in esclusiva, nelle regioni Emilia, Lombardia e Valle d'Aosta, della società (ora socia di SIC) per la commercializzazione di lastre composite a marchio , i contratti intercorsi avevano avuto durata annuale ed escludevano il rinnovo tacito alla scadenza;
- aveva lavorato solo ed esclusivamente per
- con contratto 30.6.2009 avevano previsto la c.d. procedura piano expo che prevedeva la vendita da stone di un certo numero di lastre, l'impegno di avrebbe a fornire a titolo gratuito ai fini di esposizione ai mobilifici le lastre e l'impegno di a rifornire gratuitamente del medesimo materiale;
- dal 2012 il contratto di concessione era stato ceduto a ma, nel novembre 2012 e approssimandosi la scadenza, le parti non erano riuscite a giungere ad uno stabile accordo commerciale di durata, sicchè il contratto non si era rinnovato;
- subentrata a nel rapporto contrattuale, si era rifiutata di consegnare nell'ambito della procedura piano expo lastre per un valore di 148.750,00; inoltre, sebbene nelle intese tra le parti era stato convenuto che il rapporto tra sarebbe continuato fino a che quest'ultima non avesse smaltito le forniture acquistate (ultimo ordine di marzo 2013), in data 6.03.2013 aveva concluso un contratto di concessione in esclusiva con una società terza mettendo in difficoltà nella fase finale di smaltimento del magazzino;
- aveva tentato inutilmente di stipulare una transazione con che, al contrario, aveva adito le vie legali depositando in data 5.05.2013 il ricorso ex art. 633 cpc.

I convenuti deducevano che dal 2013 l'attrice aveva interrotto bruscamente i rapporti con

costringendola a porsi in liquidazione volontaria.

Esponavano inoltre che, prima di rivolgersi ad un nuovo concessionario, aveva venduto a un quantitativo di lastre di pietra emettendo una fattura per € 205.885,16, aumentando in questo modo l'esposizione debitoria di

Eccepcionavano quindi sulla base di questi fatti il concorso di colpa di nella determinazione del danno lamentato ai sensi dell'art. 1227, co I, cc perché con condotta scorretta aveva messo in difficoltà nella vendita di lastre nella fase finale del rapporto.

⁴ Doc. 10 fasc.conv.



Infine, eccepivano un pagamento di € 57.128,70⁵ con assegno circolare n. 600085413-10 emesso in data 5.12.2018 a favore di [REDACTED] nel corso del procedimento penale n. 2903/2018 incardinato da [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Monza con cui veniva richiesto a [REDACTED] S.r.l. un risarcimento pari a € 241.712,09.

Facevano presente che [REDACTED] aveva ottenuto altro DI il n. 12704/18 per conseguire il pagamento dai soci [REDACTED] di quanto loro conseguito all'esito della liquidazione della [REDACTED]

Sulla base di questi fatti e difese i convenuti concludevano in principalità per il rigetto delle domande attoree e in via subordinata chiedevano la riduzione secondo equità del risarcimento richiesto.

In corso di causa, in data 13.11.2019, veniva emesso provvedimento di sequestro conservativo a favore di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] dapprima con decreto per € 450.000,00 e con successiva ordinanza del 24.12.2019 per la minore somma di € 210.000,00; in fase di attuazione del sequestro conservativo si è aperto anche un sub procedimento ex art 496 cpc.

La causa istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti veniva rimessa in decisione dinanzi al collegio sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 16.03.2021.

Le difese hanno depositato nei termini le memorie conclusive ex art 190 cpc; con successiva istanza depositata il 7 giugno 2021 la difesa di [REDACTED] ha chiesto di dichiarare inammissibile come nuova produzione tardiva il documento inserito nel testo della memoria di replica di parti convenute.

L'eccezione è fondata e va accolta trattandosi della scannerizzazione all'interno della memoria difensiva di replica alla conclusionale, a pagina 3, del verbale di vendita commissionaria da parte dell'Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Monza nell'ambito della procedura esecutiva azionata da [REDACTED] verso [REDACTED] E n 5199/2014 delle lastre in [REDACTED] pignorate; il documento è datato 15 settembre 2016 e quindi la difesa lo avrebbe potuto produrre entro il termine perentorio concesso per lo scambio delle memorie ex art 183 co 6 cpc (ultimo termine scadente il 10.9.2019).

L'azione di responsabilità di [REDACTED] ex art 2476 comma 7 c.c. per aver quale amministratrice di [REDACTED]

⁵ sub doc. 3 doc. 16 B fasc. conv.



- deciso, pur avendo avuto la società risorse finanziarie adeguate, di non adempiere ad un debito certo verso [REDACTED]
- proposto opposizione dilatoria al DI 1049/2013,
- omesso di avvertire [REDACTED] controparte processuale nel giudizio ex art 645 cpc della messa in liquidazione della società e poi della sua estinzione,

causando il danno diretto alla creditrice che per effetto del concorso di queste condotte non è riuscita a soddisfare il suo credito, è fondata e va accolta.

Il credito di [REDACTED] srl verso [REDACTED] è certo e indiscutibile in quanto coperto dal giudicato formatosi sul DI n. 1049/2013 emesso dal Tribunale di Benevento su ricorso di [REDACTED] verso [REDACTED]. Il giudicato è opponibile a [REDACTED] socia di maggioranza di [REDACTED] srl e qui chiamata a titolo di responsabilità quale amministratrice.

Il giudicato formatosi sulla domanda di condanna di [REDACTED] verso [REDACTED]; proposta con il ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Benevento copre il dedotto ed il deducibile sicchè non è ammissibile in questa sede cercare di mettere in discussione la sussistenza ed entità del credito di [REDACTED] verso [REDACTED] attraverso l'allegazione, contenuta in comparsa di costituzione e risposta, di un controcredito di [REDACTED] srl verso [REDACTED] di euro 148.750,00 derivante dalla applicazione della c.d. procedura piano expo facente parte del medesimo rapporto di fornitura di lastre composite in pietra in essere tra [REDACTED]. La società [REDACTED] srl avrebbe dovuto coltivare la contestazione nell'ambito del giudizio di opposizione al DI pendente dinanzi al Tribunale di Benevento piuttosto che determinarne la interruzione; a loro volta i soci qui convenuti, successori del fascio di rapporti giuridici non esauriti già facenti capo alla società estinta, avrebbero potuto coltivare la contestazione in quella sede giudiziale attivandosi per la prosecuzione del processo⁶.

Il credito vantato da [REDACTED] si era formato nel corso del rapporto di fornitura in essere con [REDACTED] nel periodo compreso tra l'anno 2012 e l'anno 2013 (le fatture portano la data dal 30.11.2012 al 13.3.2013, come allegato a pagina 2 e 3 della citazione, non contestato e come risulta dal ricorso monitorio accolto dal Tribunale di Benevento (doc.2)).

⁶ Cass 5605/2021 “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società.”,



E' dato di fatto non controverso che il credito di [redacted] non è stato pagato da [redacted] [redacted] aveva nel 2012 e 2013 risorse economiche sufficienti per far fronte a questo pagamento; in citazione [redacted] ha allegato che [redacted] in qualità di amministratrice di [redacted] si era sempre ingiustificatamente rifiutata di provvedere al pagamento *sebbene* ' [redacted] *sin dal momento del sorgere del credito in questione (2012-2013) avesse risorse largamente sufficienti per estinguere il debito*".

L'affermazione, circa la disponibilità di risorse per il pagamento, è stata circostanziata dalla difesa della attrice richiamando i dati che emergono dai bilanci di esercizio di [redacted] srl degli anni 2012 e 2013.

Questa circostanza in fatto (la sussistenza in capo alla debitrice [redacted] e di risorse sufficienti per il pagamento negli anni di scadenza delle obbligazioni (2012 e 2013)) è provata

- ex art 115 cpc perché non specificamente contestata, né nella comparsa di costituzione e risposta né nella memoria ex art 183 comma 6 n. 1 cpc, dai convenuti costituiti, assolutamente informati delle vicende sociali per essere stati gli unici soci di [redacted] nonché l'amministratrice unica;
- dalle risultanze dei bilanci 2012 e 2013 (doc. 7 attrice), in particolare
 - il bilancio di esercizio 2012 rappresenta una società ampiamente patrimonializzata con un attivo di euro 1.533.427 (di cui euro 258.398 di disponibilità liquide) e un patrimonio netto di euro 206.145,00,
 - il bilancio di esercizio 2013 registra un attivo di 545.015 e un patrimonio netto di 138.859, disponibilità liquide per euro 5222.

Circa la responsabilità dell'amministratore della società di capitali per i danni subiti direttamente dai creditori trova applicazione nel caso di specie il consolidato principio affermato dalla Corte di legittimità (Cass ord 15822/2019) per cui «*A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c.,*» per le società a responsabilità limitata il riferimento va inteso all'art 2476 comma 7 cc “ *la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente*(Cass.8 settembre 2015, n. 17794)” e secondo cui «*L'inadempimento contrattuale di una Società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula atti illeciti direttamente imputabili a*



comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio «direttamente», la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità» (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130)».

L'inadempimento contrattuale della società, dunque, non genera in sé responsabilità dell'amministratore verso il creditore sociale; la responsabilità extracontrattuale dell'organo gestorio verso il creditore sociale sorge se l'inadempimento è stato determinato da una condotta colposa o dolosa dell'amministratore.

Nel caso di specie non può dirsi, alla luce della successiva condotta tenuta dalla società amministrata da [REDACTED], che la scelta dell'amministratrice di non pagare il credito verso [REDACTED] sia stata fondatamente sorretta da una legittima motivazione, ovvero da eccezioni che avrebbero potuto ragionevolmente paralizzare, secondo una valutazione ex ante, la pretesa creditoria di [REDACTED].

Infatti la condotta dell'amministratrice di non adempiere si salda

- prima, con la scelta di introdurre la causa di opposizione al DI emesso dal Tribunale di Benevento su ricorso di [REDACTED] per il recupero del credito e
- poi con l'abbandono del giudizio dopo la sua interruzione ex art 300 cpc per effetto della estinzione della società cancellata dal Registro delle Imprese.

L'inadempimento di [REDACTED] e la successiva scelta dell'amministratrice - aver omesso di informare la controparte processuale della messa in liquidazione della società e della sua estinzione alla data 12.11.2015, resa nota solo alla fine del processo cioè alla udienza di p.c. del 30.10.2017 – consentono di affermare che l'amministratrice non aveva posto nel 2013 a fondamento della sua decisione di non pagare [REDACTED] pur avendo avuto la società disponibilità economiche per provvedere, solide motivazioni circa l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, ma solo una illegittima, ingiustificata determinazione di non pagare, evidentemente a reazione del mancato raggiungimento dell'accordo commerciale per l'anno 2013.

L'inadempimento di [REDACTED] alla sua obbligazione contrattuale verso [REDACTED] si salda quindi con la scelta della sua amministratrice (abbandono della sede giudiziale in seno alla quale le eventuali ragioni di [REDACTED] a sostegno del mancato pagamento del debito si sarebbero dovute accertare) espressione di una scelta arbitraria e illegittima che integra la condotta colposa causa del danno diretto subito da [REDACTED] pari al valore del credito non soddisfatto.



Lo sviluppo successivo della vicenda in fase di liquidazione della società (omesso inserimento del credito di [redacted] tra i crediti sociali nel bilancio finale di liquidazione a sostegno della falsa affermazione che con l'incasso dei crediti erano stati soddisfatti tutti i creditori) dimostra la determinazione arbitraria di [redacted] di non adempiere alla obbligazione sociale verso [redacted].

La condotta è imputabile alla sola amministratrice [redacted] non essendo emersi elementi certi per affermare una responsabilità diretta in queste scelte da parte del socio [redacted].

Va altresì esclusa la concorrente responsabilità ex art 2495 c.c. di [redacted] che non ha rivestito la carica di liquidatore della [redacted] e che non risulta sia stato direttamente investito della vicenda relativa al soddisfacimento del credito di [redacted].

In comparsa conclusionale la difesa di [redacted] adombra una responsabilità di [redacted] come amministratore di fatto di [redacted]: si tratta di contestazione nuova non introdotta in citazione né in memoria ex art 183 co 6 n. 1 cpc, e comunque in alcun modo fondata.

La difesa dei convenuti ha chiesto di rigettare la domanda ex art 1227 comma 2 c.c. assumendo che “ [redacted] avrebbe ben potuto permettere [redacted] di proseguire con la vendita delle lastre per il tempo necessario (stimato al tempo in un anno) per chiudere tutti i rapporti commerciali in essere ai fini della liquidazione e cessazione della attività.” : si tratta, invero, di condotta che attiene alle trattative intercorse tra [redacted] per la conclusione di un nuovo accordo commerciale non andate a buon fine che però non hanno determinato una insolvenza di [redacted] tanto da impedirle di adempiere perché rimasta priva di risorse, come è risultato dall'esame del bilancio 2013 di [redacted]. L'eccezione è pertanto infondata.

In subordine ha chiesto di ridurre il credito risarcitorio di [redacted] “in ragione del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 co. 1 c.c. e per il pagamento del debito. Infatti [redacted] sfruttando la propria posizione dominante ha raggirato la [redacted] vendendogli delle lastre con la consapevolezza di revocargli successivamente la concessione, impedendo a quest'ultima di poterle vendere al fine di adempiere al pagamento di detta fornitura.”

Anche con riferimento a questa eccezione va rilevato che una eventuale condotta colposa siffatta di [redacted] non avrebbe concorso a causare alla creditrice il danno che è disceso unicamente da una scelta della amministratrice di [redacted] di non pagare [redacted] a fronte di fatture scadute pur avendo avuto la società risorse finanziarie e patrimoniali per farvi fronte e avendo rinunciato a far valere profili di responsabilità della creditrice nel giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento.



L'eccezione va rigettata.

Il danno diretto subito dalla creditrice di cui [redacted] va ritenuta responsabile va quantificato nella misura del credito di [redacted] verso [redacted], come riconosciuto per capitale e accessori e spese dal DI n. divenuto definitivo, dedotte le somme già pagate in esito alla esecuzione alle varie iniziative giudiziarie poste in essere da [redacted] per il recupero del credito e il risarcimento del danno.

Va precisato che in citazione [redacted] ha chiesto il risarcimento del danno così individuato:

a) € 241.712,09, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture, così come indicate in premessa, oltre rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;

b) € 1.638,00, per spese legali, oltre interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo n. 1049/2013 del 4.12.2013, oltre la rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;

e, quindi, complessivamente € 243.380,09, oltre interessi, così come sopra specificati, oltre rivalutazione monetaria, ovvero, la somma ritenuta di Giustizia dall'intestato Tribunale."

Dunque il DI n. 1049/2013 ha riconosciuto a [redacted] il credito di euro 241.712,09 per capitale oltre interessi al tasso di cui al D Lgs 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura azionata al saldo oltre ad euro 1.300,00 per onorari, 338 per esborsi, cpa e iva di legge.

Risultano i seguenti pagamenti:

- ✓ **euro 4.353,65** assegnati in data 7.7.2017 dal GE del Tribunale di Monza somma imputata per euro 3.288,66 alle spese di procedura e il resto, euro 1.064,99, a interessi e capitale;
- ✓ **euro 57.128,70** in data 5.12.2018 somma pagata dai debitori fratelli [redacted] e imputata anche alle spese liquidate con il DI 12.6.2018 n. 12704/2018 emesso per € 41.451,00 per linea capitale, oltre interessi moratori e spese quantificate in € 1686,00, decreto ottenuto da [redacted] per il pagamento da parte dei soci [redacted] del residuo attivo della liquidazione di [redacted] (doc. 15 a e 15b fasc. att.); detratte le spese liquidate nel DI di totali di euro 2390,25 (euro 1686 oltre accessori), residua la somma da imputare a interessi di euro 54.738,45.

La complessiva somma da imputare al debito di [redacted] è di **euro 55.803,44** (1064,99+54738,45)

Considerando tali pagamenti di totali euro 55.803,44 - che non hanno mai scalfito il capitale di euro 241.712,09 ma solo il monte interessi e le spese liquidate dal Tribunale di Benevento (euro 1638,00) -



si perviene alla quantificazione alla data odierna (17 giugno 2021 data della decisione) del credito di [redacted] verso [redacted] in euro 349.492,92, di cui euro 107.780,83 per interessi calcolati fino al 17 giugno 2021 data di decisione della causa; gli interessi sono stati calcolati al tasso di cui al D lgs 231/2002 come riconosciuto dal Tribunale di Benevento nel DI definitivo; si tratta di credito accessorio vantato da [redacted] verso [redacted] di cui non ha avuto soddisfazione a causa della condotta colposa dell'amministratrice [redacted], quindi quel tasso degli interessi sul capitale concorre a determinare la quantificazione del danno fino alla sua liquidazione con la presente sentenza .

Dalla data della decisione, il 17 giugno 2021, fino al saldo effettivo spettano sulla somma complessiva, liquidata come danno attuale in euro 349.492,92, gli interessi al tasso legale .

Le spese processuali seguono la soccombenza e quindi

- [redacted] è condannata a rifonderle a [redacted] e
- [redacted] è tenuta a rifonderle a [redacted]

Nella liquidazione delle spese, secondo il DM 55/2014, si tiene in considerazione il valore della controversia, l'attività difensiva dispiegata sia nella fase di merito sia in quella cautelare, compreso il sub procedimento originato dall'istanza ex art 496 cpc (che non ha interessato [redacted]), il fatto che gli argomenti difensivi hanno interessato più direttamente la posizione di [redacted] quale ex amministratrice e liquidatrice di [redacted] srl e che i convenuti sono stati difesi congiuntamente dal medesimo legale.

Posto ciò [redacted] è condannata a rifondere a [redacted] le spese del procedimento liquidate in euro 20.000 per compensi, oltre al rimborso delle anticipazioni per euro 1040,00, al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge, con pagamento a favore degli avvocati Massimo Peluso, Amedeo di Virgilio e Gennaro Casoria antistatari.

[redacted] è condannata a rifondere a [redacted] le spese processuali liquidate in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda di [redacted] nei confronti di [redacted] e condanna [redacted] a pagare a [redacted] la somma di euro 349.492,92 oltre interessi al tasso legale dal 17 giugno 2021 fino al saldo effettivo;



Rigetta la domanda di [redacted] verso [redacted]

Condanna altresì [redacted] a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 20.000,00 per compensi , in € 1.040,00 per spese non ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge con pagamento a favore degli avvocati Massimo Peluso, Amedeo di Virgilio e Gennaro Casoria antistatari;

Condanna altresì [redacted] a rimborsare alla parte convenuta [redacted] le spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge;

Milano, 17 giugno 2021

Il Giudice est.

Amina Simonetti

Il Presidente

Angelo Mambriani

